



## COMUNE DI BISCEGLIE

UFFICIO S.U.A.P.

### REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCER

SINDACO	<b>Avv. ANGELANTONIO ANGARANO</b>
ASSESSORE	<b>Avv. ONOFRIO MUSCO</b> Assessore con delega a: Sviluppo Economico e Attività Produttive, S.U.A.P., Contratti e Appalti, Contenzioso, Patrimonio e Demanio, Rapporti con Partecipate e Attuazione PNRR
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	<b>Ing. MICHELE CIRROTTOLA</b> Dirigente Ripartizione Ambiente Sanità - S.U.A.P. - S.U.A. - PNRR, Trasporti e Mobilità Sostenibile – Transizione Digitale
SUPPORTO AL RUP	<b>Ing. COSMO MAURIZIO CICCOLELLA</b> Funziario Ufficio PNRR

Approvazione	Delibera Consiglio Comunale	n. 30	20/05/2024
--------------	-----------------------------	-------	------------

## **Normativa di riferimento**

- Legge 17 agosto 2005, n.174 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;
- Legge 4 gennaio 1990, n.1 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983 – Circolare ministeriale 05/02/1998 n.2.9/156 e 16/07/1998 n. 1.8/633. Approvazione *"linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing nella Regione Puglia"*. Revoca DGR n.1997/2002;
- Legge 11 ottobre 1986, n.713 *"Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita di cosmetici"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.5644 del 26/03/2014;
- D.G.R. Puglia 6 luglio 2016, n.983;
- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.

## **TITOLO I**

### *DEFINIZIONI*

#### **Art.1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa di riferimento, le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer, siano esse esercitate in luogo pubblico o presso il domicilio del cliente, nonché presso case di cura, case per anziani, alberghi, profumerie, sia in forma di impresa individuale che in forma societaria.

Si precisa che l'attività di acconciatore ricomprende le attività anche denominate di parrucchiere, acconciatore per signora, acconciatore uomo-donna e barbiere.

Le attività di acconciatore e estetista possono, altresì, essere esercitate, ma solo occasionalmente, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni.

Le attività di acconciatore e estetista possono essere esercitate anche congiuntamente, all'interno dello stesso locale, salvo il possesso da parte del soggetto individuato quale responsabile tecnico dei requisiti prescritti dalla normativa.

#### **Art.2 – Definizione delle attività degli esercizi**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

## ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE

L'attività definita dall'art. 2 della Legge n. 174/2005, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi sopra indicati, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

I trattamenti e i servizi di cui in precedenza possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n.713 e ss.mm.ii. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti i trattamenti e servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e ss.mm.ii.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

## ATTIVITÀ DI ESTETISTA

L'attività definita dall'art. 1 della Legge n. 1/1990 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/1990, aggiornato con Decreto 15 ottobre 2015, n. 206, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal vigente Regolamento CE 1223/2009. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- attività di abbronzatura o "solarium", consistente nell'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- attività di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness" svolte in palestre o in centri sportivi.

Non rientrano, inoltre, nel campo di applicazione del presente regolamento:

- l'attività di naturopata del benessere e le discipline bionaturali;
- le attività di grotte di sale;
- fish therapy;
- tutte le attività che prevedono l'utilizzo di apparecchiature che vengono classificate, dal produttore e/o da specifiche norme di legge, quali dispositivi medici o terapeutici.

#### ATTIVITÀ DI TATUATORE

L'attività inerente l'inserimento di pigmenti, anche di diverso colore, nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, così come definito dalle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983.

#### ATTIVITÀ DI PIERCER

L'attività inerente l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo, così come definito dalle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983. Si specifica che la foratura del lobo auricolare rientra tra le pratiche di piercing, per la cui esecuzione sono necessari gli opportuni accorgimenti igienico sanitari come previsti dalle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983.

## TITOLO II

### *NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ*

#### **Art.3 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)**

Chiunque intenda esercitare le attività di cui all'art.2 del presente Regolamento deve inviare apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al SUAP comunale, ai sensi dell'art.19 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. per il tramite della piattaforma

informatizzata "impresainungiorno", che prevede l'utilizzo della modulistica di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 9 Giugno 2017 n. 91 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 15/06/2017.

L'attività può essere avviata lo stesso giorno di presentazione della S.C.I.A., ferma restando la facoltà della ASL competente per territorio di sospenderla, laddove non sussistano i requisiti necessari.

#### **Art.4 – Contenuto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)**

La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, purché il titolare o il legale rappresentante sia in possesso delle relative qualificazioni professionali o sia indicato nella medesima S.C.I.A. un responsabile tecnico, un socio o lavorante provvisto delle relative idonee qualificazioni. In caso di esercizio congiunto è necessario tuttavia che ciascuna delle attività sia idonea sotto il profilo igienico-sanitario.

La S.C.I.A. deve contenere le seguenti indicazioni, rese nella forma delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive secondo le norme vigenti:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del titolare o del legale rappresentante della società, sede legale, codice fiscale, numero e data di iscrizione presso la competente camera di Commercio;
- tipo di attività che il richiedente intende svolgere;
- esatta ubicazione e destinazione d'uso del locale in cui il richiedente intende esercitare l'attività;
- titolarità e indicazione del requisito professionale; per le imprese che nominano un responsabile tecnico, la S.C.I.A. deve essere corredata da espressa autocertificazione da parte di quest'ultimo relativa al possesso dei requisiti professionali;
- dichiarazione di possesso della certificazione di agibilità del locale presso il quale deve essere intrapresa l'attività con indicazione degli estremi identificativi, nonché dichiarazione di allaccio all'acquedotto esplicitamente per uso non domestico;
- certificazione di conformità dell'impianto elettrico e messa a terra, ai sensi della legge n.37/2008.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai suddetti requisiti se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità, è disposto il divieto di esercitare l'attività, segnalando all'Autorità Giudiziaria e/o agli eventuali Ordini professionali la presenza di false dichiarazioni.

## **Art.5 – Requisiti**

All'atto della presentazione della S.C.I.A., devono essere presenti i seguenti requisiti:

- idoneità all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane / Registro delle Imprese;
- Autocertificazione/Asseverazione da parte di Tecnico abilitato di idoneità igienico sanitaria del locale e delle attrezzature, anche in conformità al presente Regolamento;
- qualificazione professionale conseguita ai sensi della Legge del 7 agosto 2005, n. 174; Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 - articolo 77 del D.L.gs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - DGR del 2 settembre 2008, n. 1561 - DGR del 16 dicembre 2008, n. 2472 - Circolare del 1 agosto 2014, n. 1720, per attività di acconciatore, ai sensi dell'art.3 della legge n.174/2005 e/o dell'art.3 della legge n. 01/1990 per attività di estetica, nonché delle linee guida allegate alla DGR n.983/2016 per attività di tatuatore e piercer, dal titolare dell'impresa individuale o da almeno uno dei soci lavoratori nel caso di società artigiane o dal responsabile tecnico nominato.

## **Art.6 – Attività a domicilio**

Le attività di acconciatore e estetista possono, altresì, essere esercitate, ma solo occasionalmente, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento in forma ambulante o di posteggio, anche a posto fisso.

## **Art.7 – Natura e limiti dell'Attività**

Per le attività oggetto del presente Regolamento con più di una unità locale, deve essere designato per ciascuna unità un responsabile tecnico (titolare, socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente dell'impresa) in possesso del requisito professionale.

Un'impresa può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso del necessario requisito professionale.

### **Art.8 – Sub-ingresso**

Il trasferimento in proprietà o gestione dell'esercizio, per atto tra vivi o *mortis causa*, è subordinato alla presentazione di S.C.I.A. al SUAP comunale per il tramite della piattaforma "*impresainungiorno*" da parte dell'interessato, contenente l'indicazione dell'atto notarile di trasferimento d'azienda o l'attestazione del notaio che l'atto è in corso di registrazione, l'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti professionali da parte del subentrante (o del responsabile tecnico da questi designato) nonché la dichiarazione di conformità ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali interessati, ai sensi delle norme pre-vigenti.

Nel caso in cui si tratti di affitto di ramo d'azienda, la S.C.I.A. produce effetti sino alla scadenza del relativo contratto, salvo rinnovo.

### **Art.9 – Trasferimento di sede**

Il trasferimento dell'attività in altro locale è subordinato alla presentazione di S.C.I.A. al SUAP comunale per il tramite della piattaforma "*impresainungiorno*" da parte dell'interessato, contenente le dichiarazioni di cui al precedente articolo 5 e la documentazione di cui all'articolo 4.

### **Art.10 – Cessazione attività e successione nella titolarità d'impresa**

La cessazione dell'attività è subordinata alla presentazione di S.C.I.A. al SUAP comunale per il tramite della piattaforma "*impresainungiorno*" da parte dell'interessato. In caso di morte o invalidità permanente del titolare, l'azienda può essere trasferita agli aventi causa, entro un anno dalla data di decesso o dell'accertamento sanitario della invalidità permanente.

Fino all'avvenuto trasferimento, l'attività potrà essere continuata dai predetti aventi diritto purché sia indicato, quale responsabile tecnico dell'azienda, un soggetto in possesso della qualifica richiesta.

Decorso un anno dalla data del decesso o della dichiarata invalidità senza che sia stata inoltrata istanza di subentro, gli aventi causa decadono dal diritto di esercitare l'attività.

### **Art.11 – Sospensione a richiesta del titolare**

Ogni sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni, deve essere preventivamente comunicata al Comune e non può in ogni caso superare il termine di un anno, a pena di provvedimento di chiusura dell'attività.

Della ripresa dell'attività deve altresì essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

### **Art.12 – Affitto di poltrona ed affitto di cabina**

Nello svolgimento delle attività di acconciatore e/o estetista è contemplata una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: "l'affitto di poltrona/cabina". I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare dell'attività detto locatore/concedente e l'affittuario/utilizzatore, soggetto in possesso dei requisiti professionali, che, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, può godere della cosa produttiva utilizzando una o più postazioni di lavoro. Le parti devono stipulare un apposito contratto, redatto nella forma di scrittura privata o atto pubblico, registrato all'Agenzia delle Entrate, che deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- tipologia di attività esercitata sulla poltrona/cabina in affitto;
- durata del contratto;
- facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- superficie data in uso con relativa planimetria;
- puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dal locatore/concedente;
- rapporto economico fra le parti;
- modalità di utilizzo e rispettive responsabilità in merito agli strumenti di lavoro, ai prodotti, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ( D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.).
- divieto dell'uso promiscuo degli strumenti di lavoro.

L'inizio attività di acconciatore/estetista a seguito di affitto di poltrona/cabina è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune da parte dell'affittuario/utilizzatore.

La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da rendere e l'elenco della documentazione da allegare.

Nella segnalazione l'Impresa deve, tra l'altro, dichiarare:

- a) le generalità e il codice fiscale;
- b) l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);
- c) il possesso dei rispettivi requisiti professionali;

- d) di non svolgere contestualmente l'attività di Responsabile Tecnico presso altro esercizio;
- e) gli estremi del contratto di affitto;
- f) il numero di poltrone/cabine in affitto;
- g) la conformità dei prodotti, dei materiali e delle proprie attrezzature;
- h) di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore/concedente;
- i) i propri orari di apertura e chiusura.

Alla suddetta segnalazione dovranno essere, in particolare, allegati:

- copia del contratto di affitto, registrato, comprensivo della planimetria che identifichi le postazioni date in uso e le parti del locale ad uso comune;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto dal locatore/concedente, concernente la conformità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, il numero dei propri dipendenti.

Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono l'attività di acconciatura/estetica per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al concedente che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore/concedente, decade il rapporto di affido, pertanto anche l'affittuario/utilizzatore di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. la relativa comunicazione di cessazione.

E' fatto obbligo per l'affittuario/utilizzatore di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno dell'esercizio il proprio orario di apertura e chiusura, anche se coincidente con quello del locatore/concedente. E' fatto altresì obbligo per l'affittuario/utilizzatore di esporre le proprie tariffe, anche se coincidenti con quelle del locatore/concedente, in prossimità della cassa in maniera ben visibile. In caso di carenti condizioni igienico sanitarie, nell'ambito della zona assegnata all'affittuario/utilizzatore, gli eventuali provvedimenti saranno applicati esclusivamente allo stesso in quanto responsabile dell'area come da contratto stipulato; per ogni altra parte dell'attività la responsabilità è in capo al locatore/concedente.

### **Art.13 – Coesistenza di più attività negli stessi locali**

In uno stesso locale possono essere svolte, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le attività di

acconciatore, estetista, tatuatore e piercer, da parte di imprenditori diversi o anche dallo stesso imprenditore, purché in possesso dei rispettivi requisiti professionali.

Le singole attività devono avere i requisiti previsti nel presente Regolamento per lo svolgimento dell'attività.

### **TITOLO III**

#### *REQUISITI IGIENICO-SANITARI ED EDILIZI*

#### **Art.14 – Requisiti igienico-edilizi**

Tutti gli esercizi di cui al presente Regolamento devono possedere altezza, areazione ed illuminazione conformi alla vigente normativa igienico-sanitaria, edilizia ed urbanistica, nonché alle singole previsioni normative di settore.

I locali destinati all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere superfici minime così determinate:

- A. esercizi di acconciatore: la superficie deve essere di almeno 20 metri quadrati inclusi i servizi per un solo posto di lavoro e 4 metri quadrati in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;
- B. attività di estetista: 30 mq inclusi i servizi e laddove l'attività si svolga in un numero di box pari a 1 o 2, la superficie di ciascun box deve essere pari a 6 mq, ognuno dei quali munito di lavandino con acqua potabile calda e fredda. Laddove i box siano più di 2, la superficie minima complessiva del locale aumenterà di 6 mq per ciascun box. Per l'attività di solarium, la superficie minima di ogni box deve essere pari a 4 mq, senza necessità di lavandino; l'attività deve possedere un adeguato ripostiglio ed una separata sala d'attesa;
- C. attività di tatuatore e piercer: 30 mq inclusi i servizi e, laddove l'attività si svolga in un numero di box pari a 2, la superficie di ciascun box deve essere almeno pari a 6 mq. Se l'attività si svolge in un solo box, quest'ultimo dovrà avere una superficie minima pari a 9 mq. Se l'attività si svolge in più di 2 box, ciascun box può avere una superficie minima pari a 6 mq fermo restando che la superficie complessiva minima del locale verrà integrata di mq 6 per ogni ulteriore box. Resta fermo il rispetto dei requisiti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2016, n.983.

Si precisa che la superficie indicata, si riferisce ai locali in cui viene esercitata l'attività e non comprende ingressi/disimpegni, vano/spazio aerato con presenza di eventuali sostanze volatili: tinture, ecc. e ripostigli.

Per tutte le attività elencate nel precedente art.1, si applicano le seguenti prescrizioni integrative:

- Tutti i servizi igienici devono essere dotati di antibagno; questo deve essere dotato di lavabo, fornito di acqua potabile calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale, a fotocellula ovvero a leva clinica azionabile con il gomito, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido;
- i servizi igienici e lo spogliatoio per il personale addetto, qualora non areati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalle vigenti norme in materia. Per essi dovrà essere rispettato il rapporto di 01 wc ogni 10 dipendenti, così come previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i;
- Nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti fino all'altezza di 2 mt di materiali impermeabili e lavabili che ne consentano la pulizia e la disinfezione, o realizzati con materiali che raggiungano caratteristiche equivalenti;
- Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi ad acqua corrente e potabile, calda e fredda;
- Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili, devono essere provvisti di un locale separato, adeguatamente aerato, per la conservazione delle suddette sostanze in appositi recipienti;
- I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla Legge Regionale n.30 del 03/11/2016 (*"Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato"*);
- In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne, il titolare dell'attività è tenuto a darne comunicazione al Comune ed alla ASL competente;
- I locali devono essere conformi a quanto prescritto dalla legge n.13/1989 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- La destinazione d'uso dei locali deve essere artigianale o commerciale, e attestata dall'idonea certificazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, non essendo ritenuta sufficiente a tale scopo la sola indicazione della destinazione catastale;
- deve essere previsto un contenitore di materiale lavabile per i rifiuti e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata un'armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
- il servizio igienico non può essere utilizzato come locale di deposito;

- qualora le postazioni siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a metri 2,00 al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy;
- gli arredi destinati alle attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione, come previsto dalla normativa applicabile;
- devono essere presenti tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dalla normativa applicabile, specificatamente dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- nel caso di utilizzo per finalità estetiche, non di natura medica e/o terapeutica, di apparecchiature non classificate quali dispositivi medici o terapeutici dal produttore e/o da specifiche norme di legge (ad esempio criosauna) è richiesta la presenza nei locali sede dell'attività di defibrillatore oltre che l'approntamento di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal libretto di uso e manutenzione delle apparecchiature e dalla Circolare DGDMF.3/P/I.1.b.f/2022/20 del 16/05/2023 denominata "*Crioterapia whole-body e partial-body*".

Pertanto, per quanto concerne la dotazione di servizi igienici, sono da rispettare le seguenti indicazioni minime, a prescindere se l'attività sia riservata alla sola utenza maschile, femminile o di entrambi:

- 01 WC *per l'utenza* dotato di antibagno visitabile ed accessibile da parte di persone diversamente abili, provvisto di leve cliniche e/o a pedale;
- 01 WC *per il personale* dotato di antibagno dotato di leve cliniche e/o a pedale.

Se le attività di acconciatore o estetista sono esercitate presso palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie e alberghi (solo nel caso di servizio alle persone alloggiate) è richiesta una superficie minima complessiva per l'espletamento dell'attività pari a mq.9. In tale ipotesi, potranno essere utilizzati, se esistenti, i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui l'attività di acconciatura o estetica è inserita, laddove posti sul medesimo piano del locale in cui l'attività stessa viene svolta.

### **Art.15 – Controlli igienico-sanitari**

Competono al Servizio di Sanità ed Igiene Pubblica:

- l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo all' esercente.

### **Art. 16 - Conduzione igienica dell'attività**

Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- per tutti gli strumenti riutilizzabili, in particolare quelli taglienti, deve essere garantito un adeguato procedimento di decontaminazione, detersione e sterilizzazione dopo ogni utilizzo, oltre che idonee modalità di conservazione prima dell'utilizzo successivo. Tale procedimento dovrà essere esplicitato in un documento scritto che dovrà essere messo a disposizione degli organi di vigilanza e conosciuto da chi esercita l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore o piercer a qualsiasi titolo anche di tirocinio formativo presso l'esercizio; inoltre lo smaltimento dei rifiuti taglienti o comunque pericolosi dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente;
- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
- tutte le attrezzature utilizzate devono essere corredate dalla dichiarazione di conformità, dal manuale d'uso e manutenzione e dal registro dei controlli ove previsto. Tali attrezzature devono essere utilizzate e mantenute seguendo le indicazioni del produttore contenute nel libretto d'istruzione, annotando l'esito di tali controlli su apposito registro tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
- I rifiuti pericolosi a rischio infettivo (ad es. Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungi dito, testine, rasoi e bisturi monouso etc.) dovranno essere gestiti in conformità al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 e smaltiti con ditta autorizzata iscritta all'Albo dei gestori ambientali oppure auto smaltiti, previa Iscrizione, attraverso una comunicazione, alla Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, direttamente dal produttore tramite auto smaltimento nei tempi e nei modi previsti, in condizioni di sicurezza, con conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto 152/2006, con indicazione dei codici CER fino a un massimo di 30 kg al giorno, presso l'impianto di

smaltimento tramite termodistruzione o in un altro punto di raccolta, autorizzato ai sensi delle normative vigenti; (In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.)

- le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Per il loro utilizzo dovrà farsi uso di guanti;
- i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- segnalare al competente servizio dell'ASL competente per territorio casi o focolai anche sospetti di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

## **TITOLO IV**

### *ORARI E TARIFFE*

#### **Art. 17 - Orari**

I giorni e gli orari di apertura sono liberamente determinati dall'esercente nell'arco temporale giornaliero, comprese le giornate domenicali e festive, con l'unico onere di renderli visibili al pubblico, cioè affissi sulla porta di accesso all'attività.

E' tuttavia consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre l'orario di chiusura stabilito, per completare le prestazioni iniziate.

#### **Art. 18 - Tariffe**

E' fatto obbligo al titolare di esporre le proprie tariffe in modo ben visibile all'attenzione dei clienti e preferibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

### **TITOLO V**

#### *CONTROLLI E SANZIONI*

#### **Art. 19 – Controlli e sanzioni**

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art.1.

Le violazioni di cui al presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 della legge n.01/1990 e dall'art.5 della legge n.174/2005, sono punite ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs. n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali), con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

E' disposta la chiusura immediata dell'esercizio nei seguenti casi:

- esercizio abusivo dell'attività, ossia esercizio svolto in assenza della presentazione della S.C.I.A.;
- perdita dei requisiti igienico-sanitari, edilizio urbanistici o professionali;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento deve essere svolto in modo tale da non causare disturbo alla quiete, alle attività e al riposo delle persone e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori stabiliti dal D.P.C.M. 01/02/1991, dalla legge n.447/1995 e dal DPCM del 14/01/1997. Per tale scopo è prevista la redazione e la trasmissione in via preliminare delle apposite Valutazioni/dichiarazioni previsionali di impatto acustico, nei termini di legge, contestualmente alla presentazione della SCIA.

### **TITOLO VI**

#### *NORME TRANSITORIE E FINALI*

#### **Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione, e si dovrà applicare ad ogni S.C.I.A. depositata a partire

da tale data e a tutti i procedimenti non ancora conclusi con l'emissione del rispettivo titolo abilitante alla medesima data.

Le attività regolarmente esercitate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere svolte in conformità alla precedente normativa applicabile. Tutte le istanze, comunicazioni e segnalazioni depositate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento relative a trasferimenti di sede, ampliamenti, ristrutturazioni e/o manutenzione straordinaria di attività legittimamente pre-esistenti oltre che di inizio di nuove attività di cui al precedente art.1, sono inoltrate e conformate ai sensi del presente Regolamento.